



Linee guida per la prova finale deliberate dal Consiglio di corso di studio in data 02/10/2025,
valide fino a successiva modifica

Sommario

| | |
|--|---|
| Art 1 – Prova finale | 1 |
| Art 2 – Relatore e correlatore | 1 |
| Art 3 – Specifiche elaborato finale e tempistiche | 2 |
| Art 4 – Lingua dell'elaborato | 2 |
| Art 5 - Proclamazione | 2 |
| Art 6 – Punteggio | 3 |
| Art 6, comma 1 – ex DM 509/1999 | 3 |
| Art 6, comma 2 – ex DM 270/2004 | 3 |

Art 1 – Prova finale

Le studentesse e gli studenti dovranno produrre, come prova finale, un elaborato scritto che preveda un impegno di ricerca adeguato alla quantità di crediti formativi richiesti.

L'elaborato verte su uno degli insegnamenti di cui si abbia sostenuto l'esame e deve essere messo in relazione ad almeno una dell'Asia o dell'Africa mediterranea studiate.

Art 2 – Relatore e correlatore

Possono essere relatrice o relatore:

- docenti ordinari, associati o ricercatori afferenti al Dipartimento;
- docenti dell'Ateneo con un insegnamento sul corso di studi nell'anno accademico di riferimento;
- docenti a contratto afferenti al Dipartimento o all'Ateneo in servizio nell'a.a. in cui viene sostenuta la prova finale.

Situazioni diverse e le relative motivazioni devono essere esaminate ed autorizzate dal Consiglio di Corso di Studio.

Il relatore deve afferire al Settore Scientifico-disciplinare dell'insegnamento oggetto della prova finale (e può essere un docente con cui non si è sostenuto l'esame oggetto della prova finale).

La presenza di correlatore non è obbligatoria, ma il relatore può nominarne uno, se necessario.



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DIPARTIMENTO
DI LINGUE, LETTERATURE
E CULTURE MODERNE

Il correlatore può essere docente, ricercatore, anche di altro Ateneo (nazionale o internazionale), o cultore della materia.

I docenti in congedo non possono essere relatori o correlatori, mentre i docenti in pensione possono essere correlatori, se nominati cultori della materia.

Art 3 – Specifiche elaborato finale e tempistiche

L'argomento dell'elaborato finale deve essere concordato con ragionevole anticipo con il relatore e comunque almeno cinque mesi prima della presentazione della domanda di laurea per la sessione in cui lo studente intende laurearsi. L'elaborato finale deve aggirarsi intorno alle 30-50 pagine, esclusa la bibliografia ed eventuali appendici. Per garantire la serietà e correttezza del lavoro da parte dello studente e la possibilità, da parte del relatore, di controllare l'elaborato e di fornire gli opportuni suggerimenti per una sua correzione, sarà cura del laureando presentare al relatore e al correlatore il proprio elaborato nella sua interezza almeno due settimane prima della scadenza del termine per il possesso dei requisiti di ammissione alla prova finale. Il Relatore, nel caso non ritenga soddisfacente l'elaborato, può non darne l'approvazione on-line.

Art 4 – Lingua dell'elaborato

È data possibilità di redigere l'elaborato scritto in una lingua straniera, previo esplicito accordo tra studente, relatore ed eventuale correlatore. Nel caso in oggetto, viene richiesto un riassunto in lingua italiana di un'ampiezza pari almeno al 10% del testo in lingua straniera, da allegarsi in appendice all'elaborato stesso. Inoltre, si fa inoltre presente che farà parte della valutazione anche la qualità linguistica dell'elaborato.

Art 5 - Proclamazione

La Commissione per la prova finale esamina e discute l'elaborato, valutandolo sul piano formale e metodologico e attribuendo il punteggio finale di laurea. Non è prevista discussione da parte dello studente. La Commissione procederà alla verbalizzazione a porte chiuse con successiva proclamazione; gli studenti visualizzeranno il voto nella loro pagina Studenti Online.



Art 6 – Punteggio

L'attribuzione del punteggio finale tiene conto della media ponderata degli esami, della valutazione della prova finale e delle eventuali esperienze di internazionalizzazione.

La commissione può attribuire sino a un massimo di 6 punti comprensivo dell'eventuale punto aggiuntivo per laurea in corso. Le lodi conseguite negli esami di profitto non costituiscono punteggio, ma verranno considerate nella valutazione complessiva. L'aggiunta della lode al punteggio di 110/110 è a discrezione dei commissari e va espressa all'unanimità.

Art 6, comma 1 – [ex DM 509/1999](#)

Per gli studenti dei corsi di studio dell'ex DM 509/1999 il punteggio massimo attribuibile all'elaborato finale è di 4 punti.

Art 6, comma 2 – [ex DM 270/2004](#)

Per gli studenti del corso di laurea ex DM 270/2004 immatricolati fino all'a.a. 2020/2021, il punteggio massimo attribuibile all'elaborato finale è di 7 punti, comprensivi degli eventuali punti aggiuntivi per laurea in corso e mobilità internazionale, come sotto specificato, in aggiunta al punteggio risultante dalla media ponderata degli esami.

Al punteggio finale è prevista l'aggiunta di 1 punto in ciascuno dei seguenti casi:

- a. 1 punto per laurea in corso;
- b. 1 punto per mobilità internazionale.

Il bonus per mobilità internazionale viene riconosciuto agli studenti che abbiano svolto mobilità all'estero attraverso uno dei programmi di mobilità offerti dall'Ateneo di Bologna (inclusi accordi di settore e/o accordi quadro) ed abbiano ottenuto il riconoscimento di:

- **almeno 12 CFU** per un periodo di studio in mobilità presso l'Università Russa Statale per gli studi Umanistici (RSUH), l'Università Amicizia dei Popoli (RUDN) di Mosca e l'Università Statale Jugozapadnyj di KURSK – RUSSIA, l'Università Federale di Kazan;
- **almeno 9 CFU** per un periodo di studio in mobilità con progetti di scambio con la Cina (Dalian University of Foreign Languages; China's University of Political Science and Law (CULP); East China University of Science and Technology (ECUST)) o il Giappone (nell'ambito degli accordi di settore



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DIPARTIMENTO
DI LINGUE, LETTERATURE
E CULTURE MODERNE

con: Tokyo University of Foreign Studies (TUFS); Junsei Educational Institution; Kurashiki University of Science and the Arts).

Nell'ambito di tutti gli altri programmi di mobilità:

- **almeno 18 CFU** per un periodo di studio in mobilità per studio;

oppure

- **almeno 9 CFU** per un periodo di tirocinio in mobilità.

I punti per laurea in corso e mobilità internazionale vengono attribuiti in maniera indipendente dalla valutazione della tesi.